

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	78

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.	
Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

C. 3475 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele BELOTTI (LEGA), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a formulare un parere alla Commissione affari sociali sul disegno di legge C. 3475, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Il testo è quello risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda che il provvedimento costituisce una delle riforme previste nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, nell'ambito della Missione 6 in materia di salute, la componente 2, concernente « Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale », prevede espressamente la revi-

sione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. La riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee.

Ricorda che il disegno di legge in esame, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e che il PNRR prevede che la predetta riforma degli IRCCS sia attuata entro il 31 dicembre 2022 con l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Attualmente, la disciplina degli IRCCS è definita dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. I predetti istituti sono qualificati come enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La natura giuridica degli IRCCS può essere pubblica o privata. Dal 2003 gli IRCCS di diritto pubblico, su istanza della regione in cui l'istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Il disegno di legge in esame si compone di un articolo unico che, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli IRCCS sulla base di alcuni principi e criteri direttivi, definiti dalle lettere da a) a q). Tra questi segnalo che nel corso dell'esame in sede referente, nell'ambito della previsione della revisione della disciplina del personale della ricerca

sanitaria, di cui alla lett. n), è stata inserita la promozione della mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università.

Segnala inoltre che i decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA (FI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla VIII Commissione (Ambiente), il disegno di legge C. 3514, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Il disegno di legge conferisce una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.

La finalità dell'intervento è quella di adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pub-

blici, attraverso un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza, che hanno profondamente modificato l'originario impianto del Codice stesso. L'obiettivo della riforma, pertanto, in base a quanto illustrato anche nella relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. Ricordo che l'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR).

Il disegno di legge è composto di due articoli: l'articolo 1 (comma 1) reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici; l'articolo 2 contiene una clausola di salvaguardia.

Il comma 2 contiene, invece, i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega: rispetto a questi, mi soffermerò solo su quelli di interesse della nostra Commissione, rinviando per gli altri al dossier predisposto dal Servizio Studi.

La lettera *a)* del comma 2 introduce il principio del perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

La lettera *d)* richiama alla semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità,

di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

La lettera *e)* prevede, tra l'altro, la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

La lettera *g)* riguarda la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

La lettera *p)* prevede che sia definita – nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca – la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.

La lettera *q)* concerne la revisione e la semplificazione del sistema di qualifica-

zione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali.

La lettera *s*), riguarda la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione. Segnala al riguardo l'opportunità di prendere in considerazione la specificità dei beni culturali anche per la ridefinizione delle varianti in corso d'opera, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 149 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La lettera *t*) include tra i principi la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La lettera *v*), prevede l'indicazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure più attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbli-

che; quale strumento di semplificazione viene prevista l'adozione di contratti-tipo e, in base ad una modifica operata in sede referente, anche di bandi-tipo. A tale proposito segnala che tra le forme di partenariato pubblico-privato andrebbe valutato l'inserimento anche delle sponsorizzazioni e delle forme speciali di partenariato per i beni culturali, attualmente disciplinate dagli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria e Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania.

(Svolgimento e conclusione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto RICCI, *Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-*

VALSI), Stefano VERSARI, *capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione*, Antonella IUNTI, *direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria* e Ettore ACERRA, *direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania*, intervenuti da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) da remoto, Valentina APREA (FI), Gianluca VACCA (M5S) e Alessandro MELICCHIO (M5S).

Stefano VERSARI *capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione*, Antonella IUNTI, *direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria* e Ettore ACERRA, *direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania* svolgono rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514
Governo, approvato dal Senato ed abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 3514 approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata e petizione n. 84, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che tra i principi e criteri direttivi indicati alla lettera *s*) del comma 2 dell'articolo 1 è indicata la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

rilevato, altresì che, alla lettera *v*) del comma 2 dell'articolo 1 si prevede l'indicazione dei meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica

utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure più attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito:

a) con riferimento alla lettera *s*) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di prendere in considerazione la specificità dei beni culturali anche per la ridefinizione delle varianti in corso d'opera, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 149 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) con riferimento alla lettera *v*) del comma 2 dell'articolo 1, l'opportunità di inserire tra le forme di partenariato pubblico-privato anche le sponsorizzazioni e le forme speciali di partenariato per i beni culturali, attualmente disciplinate dagli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.